

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 139/ GAB del 08 agosto 2013 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2013/2014, le cui premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

VISTO in particolare l'allegato A del citato DA n.139/GAB;

CONSIDERATO che l' art. 4 dell'allegato A contiene dei refusi alla lettera f) che prevede quale data di apertura della caccia al cinghiale il 3 novembre 2013 anziché il 2 novembre 2013, alla lettera q) che prevede quale periodo di caccia alla Garza (*Pica pica*) e Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) dal 15 settembre 2012 al 30 gennaio 2013 anziché dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 e l'art. 8 che per la caccia alla volpe prevede che possono essere utilizzati cani da tana e da seguito anziché esclusivamente cani da seguita;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 3963 del 30 agosto 2013 con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria nell'Isola di Ustica per la stagione 2013/2014;

VISTA la nota prot. 4227 del 23/09/2013 con la quale il sindaco di Ustica chiede, tra l'altro, che sia consentito l'uso del furetto e che il numero di capi abbattibili di conigli, per giornata di caccia, sia elevato a n.10;

RITENUTO, per quanto detto sopra, di rettificare i DD.AA. n.139/GAB e n.3963;

D E C R E T A

ART.1- La lettera f) e la lettera q) dell'art.4 dell'allegato A del DA 139/GAB dell'8 agosto 2013 sono così rettificate:

“f) dal 2 novembre 2013 al 30 gennaio 2014”;

“q) dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014”;

ART.2- L'art. 8 dell'allegato A del DA 139/GAB è così rettificato:

“Dal 1 al 30 gennaio 2014 incluso, l'attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con presenza di piante sparse di carrubo), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla volpe, possono essere utilizzati cani da seguita. Per la caccia al cinghiale possono essere utilizzati cani da seguita.”

ART.3-L'art 6 del DA n.3963 del 30/08/2013 è così rettificato:

“Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente non più di 10 conigli. Al fine del raggiungimento del limite giornaliero e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne alla ZPS dell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il Sito e negli altri ATC in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria.”

ART.4- Dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al 15 dicembre 2013,nell'Isola di Ustica è consentito l'uso del furetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della stessa; La pubblicazione sul Sito WEB ha valore legale di avvenuta pubblicazione;

Palermo, 4 OTT. 2013



L'ASSESSORE
Cartabellotta